



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 387

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 20.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A Femminile

GARA DEL 08/12/2024: KICK OFF C5 FEMMINILE - BITONTO CALCIO A 5

Reclamo proposto da: Bitonto Calcio a 5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società BITONTO CALCIO A 5 avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

La gara in epigrafe non è stata disputata in quanto la società Bitonto poche ore prima dell'inizio dell'incontro subiva il furto di tutto il proprio materiale tecnico sportivo e dei documenti di alcune giocatrici, pertanto una volta giunta all'impianto sportivo chiedeva il tempo di attesa motivando che le proprie calciatrici allo stato erano impossibilitate a prendere parte all'incontro in quanto prive del materiale necessario (documenti identificazione delle giocatrici, tenute da gioco, scarpini, ecc.)

A seguito di tale dichiarazione la terna arbitrale, dopo aver svolto il riconoscimento dei tesserati presenti per entrambe le società ed aver atteso un tempo di gioco, come da regolamento, alle ore 15:30, poiché la società Bitonto non era ancora riuscita a reperire la propria attrezzatura, constatava che non vi erano le condizioni per la disputa dell'incontro.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe giustificato la mancata disputa dell'incontro.

A tal fine la ricorrente esponeva che poche ore prima dell'inizio dell'incontro, alle ore 11,30 circa, ignoti malfattori forzavano il furgone con il quale viaggiava, che sostava nel parcheggio della struttura che la ospitava, sottraendo n.9 borsoni con al loro interno tutto il materiale tecnico e professionale delle giocatrici (completi abbigliamento tecnico pre gara, tenute da gioco, scarpe professionali da gioco, ecc.), nonché alcuni oggetti e documenti personali di alcune di esse.

A seguito del furto subito il gruppo squadra raggiungeva regolarmente l'impianto sportivo e contemporaneamente una parte di esso procedeva presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere la denuncia di furto del materiale tecnico sottratto e dei documenti;



Il proprio dirigente accompagnatore chiedeva alla terna arbitrale il tempo di attesa di 30 minuti, per tentare nel frangente di recuperare il materiale tecnico sottratto; tuttavia il medesimo, dopo che gli arbitri avevano identificato le giocatrici, staff tecnico e dirigenziale inseriti in distinta di gioco, ma una volta trascorso invano il tempo di attesa era costretto a dichiarare all'arbitro di non poter prendere parte all'incontro per carenza della necessaria attrezzatura sportiva. Il ricorso è fondato e va accolto.

Questo Organo Giudicante, presa visione del ricorso, degli atti di gara e della documentazione allegata dalla ricorrente (denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri), prende atto delle giustificazioni adottate dalla ricorrente e ritiene che la mancata disputa dell'incontro sia da ascrivere a sopravvenute cause di forza maggiore, del tutto imprevedibili ed ineludibili, integrando la fattispecie in esame una ipotesi di impossibilità della prestazione per una causa sopravvenuta non imputabile alla società BITONTO CALCIO A, come provato dalla idonea documentazione prodotta dalla Società ricorrente.

Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F ed i C.U. N.01/24, si decide di adottare esclusivamente i seguenti provvedimenti.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.341 del 11/12/2024:

- accoglie la richiesta di causa di forza maggiore e di conseguenza dispone di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per i provvedimenti di competenza finalizzati all'effettuazione della gara in oggetto-
- La tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 20/12/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia